



PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 22

IN DATA 08/03/2018

OGGETTO: L.R. 24 giugno 2008, n. 18 – Art. 15. Accreditamento Istituzionale "GEA Medica srl – Istituto Europeo di Riabilitazione" - Via Acqua Solfurea, n. 1 Isernia – **Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (R1 - alta intensità per anziani non autosufficienti)**".

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Direttore del Servizio
Autorizzazione ed Accreditamento



Il Direttore Generale per la Salute



VISTO: Il Sub Commissario Ad Acta





PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.05.2015

DECRETO

N. 22

data 08/03/2018

OGGETTO: L.R. 24 giugno 2008, n. 18 – Art. 15. Accreditamento Istituzionale “*GEA Medica srl – Istituto Europeo di Riabilitazione*” - Via Acqua Solfurea, n. 1 Isernia – **Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (R1 - alta intensità per anziani non autosufficienti)**”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente *pro tempore* della Regione Molise, dott. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario ad acta;

VISTA la successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

RICHIAMATO l'Accordo Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recante: “*Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*” (Repertorio Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016) ;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016 : “*Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n.: 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.*”;

DATO ATTO del “*Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*”;

VISTA la legge n. 96 del 21 giugno 2017: "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*" pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 ed in particolare l' art. 34-bis, rubricato: "*Programma Operativo Straordinario della Regione Molise*";

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 3 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il "*Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018*",- **Adempimento 11 Riequilibrio Ospedale-Territorio; Intervento 11.3 Riorganizzazione della Rete Territoriale; Azione 11.3.7 L'Assistenza residenziale e semiresidenziale per le non autosufficienze e le disabilità** (cfr. POS 2015-2018 pag. 96, Tab. 53);

VISTO il D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*" e ss. mm. e ii., e in particolare, gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater, che disciplinano l'accreditamento delle strutture sanitarie, processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e private, acquisiscono lo status di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito e per conto del SSN;

VISTO il DPR 14 gennaio 1997 "*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*";

VISTO il DPCM 14 febbraio 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 e, in particolare, l'art. 8, comma 6 laddove dispone che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata diretta a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18, e ss.mm. e ii. <<*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*>>, ed in particolare l'art. 15 e ss. che regolamentano il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, titolo necessario per la stipula degli accordi contrattuali;

VISTA l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014), concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016;

VISTO il DCA n. 65 del 01-12-2016 "*Costituzione Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) ai sensi dell' "Intesa Stato-Regioni 19 febbraio 2015". Revoca DCA n. 15 del 4/03/2016 e n. 22 del 28/04/2016. Provvedimenti*" e ss.mm. e ii.;

VISTO il DCA n. 36 del 23-06-2017 recante: "*DCA N. 4 del 31-01-2017 "L.R. 18/2008 e ss.mm. e ii. "Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". "Manuale di Autorizzazione", "Manuale di Accreditamento" e "Manuale delle Procedure". Approvazione". Modifiche ed integrazioni.*";

ATTESO che, la programmazione regionale, nel definire il fabbisogno di posti letto per l'area delle non autosufficienze e le disabilità, ha tenuto conto oltre che degli standard di riferimento, anche delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione;

RICHIAMATE pertanto le disposizioni del Programma Operativo Straordinario 2015-2018 sull'attivazione di posti letto di RSA in base al fabbisogno;

RICHIAMATO, altresì, il DCA n. 28 del 27 aprile 2017 recante: "DCA n. 64 del 25-11-2016 "Programma Operativo Straordinario 2015-2018. Adempimento 11. Riequilibrio Ospedale-Territorio; Intervento 11.3. Riorganizzazione della Rete Territoriale. Piano Regionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Provvedimenti". Modifiche ed Integrazioni.";

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 354 del 04-08-2017 "Art. 8 L.R. n. 18/08 – GEA Medica srl – Istituto Europeo di Riabilitazione - Via Acqua Solfurea, n. 1 Isernia – Autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di RSA (R1 Alta Intensità per anziani non autosufficienti), in regime residenziale, con una dotazione di n. 20 posti letto. Provvedimenti."

CONSIDERATO che in data 13-12-2017 si è tenuta, da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, presso la Struttura "GEA Medica srl" sita a Isernia in Via Acqua Solfurea, n. 1, la visita di verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO del verbale della suddetta visita di verifica, trasmesso alla predetta Struttura in data 17-01-2018 con prot. n. 7790/2018, dal quale si evince la presenza di "non conformità" che impediscono la conclusione del procedimento amministrativo per l'accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO, altresì, della nota della Struttura "GEA Medica srl", acquisita agli atti della Direzione Generale per la Salute, Servizio Autorizzazione e Accredimento, in data 12-02-2018, con prot. n. 20434/2018 con cui la struttura stessa "autocertifica" l'ottemperanza alle prescrizioni osservate;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto suesposto, rilasciare alla Struttura "GEA Medica srl" sita a Isernia in Via Acqua Solfurea, n. 1, l'Accreditamento Istituzionale quale struttura sanitaria extra ospedaliera con una dotazione di n. 20 pp.II. come Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (R1 - alta intensità per anziani non autosufficienti);

RICHIAMATA la L.R. 18/2008, ed in particolare l'art. 21, comma 1, il quale stabilisce che: "La regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo";

in virtù dei poteri conferiti con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui in premessa,

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 24 giugno 2008, n. 18, ed in coerenza con quanto stabilito dal Programma Operativo Straordinario 2015-2018 (cfr. pag. 96, Tab. 53), di rilasciare alla Struttura "GEA Medica srl", con sede a Isernia in Via Acqua Solfurea, n. 1, l'Accreditamento Istituzionale quale struttura sanitaria extra ospedaliera con una dotazione di n. 20 pp.II. come Residenza Sanitaria Assistenziale – RSA (R1 - alta intensità per anziani non autosufficienti);
- di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale, a norma dell'art. 8-*quater*, comma 2, del D.lgs 502/92 e ss.mm. e ii., non costituisce vincolo per l'Azienda Sanitaria Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqes* del succitato decreto legislativo, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente;
- che l'accreditamento istituzionale ha una durata di 3 (tre) anni a far data del presente atto e non potrà essere rinnovato tacitamente. Il legale rappresentante della Struttura "GEA Medica srl", con sede a Isernia, in Via Acqua Solfurea, n. 1, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18/08, almeno sei mesi prima dello scadere del triennio, se intenzionato a rinnovare l'accreditamento, dovrà rispettare le modalità del regolamento vigente;

- che nel corso del triennio di validità dell'accreditamento la Regione potrà verificare la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento e, in caso di perdita di uno o più requisiti, diffidare la struttura a provvedere alla regolarizzazione, dopo averle concesso un termine di 60 (sessanta) giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. Trascorso tale periodo, la Regione potrà confermare l'accreditamento, revocarlo per perdita di uno o più requisiti o sospenderlo fino al ripristino degli stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Paolo di Laura Frattura

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned to the right of the printed name.